



Cod. I2 - P2
Cod. LMS - GR / gr

Circolare n. 34

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000742
Data: 25/02/2016

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Cari Colleghi,

il Governo, fruendo della delega del Parlamento di cui alla legge 11/2016, sta per varare, attraverso lo strumento normativo del decreto legislativo, il nuovo Codice dei contratti, al fine di recepire le più recenti direttive comunitarie in materia di appalti.

La Rete delle Professioni Tecniche aveva già offerto il proprio contributo nella fase propedeutica alla redazione della suddetta legge delega. Il Parlamento aveva recepito gran parte dei contributi offerti dalla RTP, prevedendo una serie di obiettivi importanti per lo snellimento delle procedure di affidamento, il rilancio del progetto al centro del processo di realizzazione delle opere pubbliche, la riduzione dei ribassi, l'apertura del mercato dei lavori pubblici e la drastica riduzione del ricorso alla procedura dell'appalto integrato e degli affidamenti in house.

A fronte degli obiettivi raggiunti con la legge delega, il testo della bozza del decreto legislativo a cui sta lavorando il Governo, non riesce a concretizzare nell'articolato una serie di principi enunciati dalla legge delega e, soprattutto, non prevede una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria (ed altri servizi tecnici), che vengono regolamentati analogamente ad altri servizi generici, con articoli disseminati nel testo in modo non omogeneo, alimentando una notevole confusione.

Il Gruppo di Lavoro "Lavori Pubblici" della Rete delle Professioni Tecniche, facendo seguito agli esiti di un'audizione convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 17 Febbraio, ha redatto, con l'urgenza del caso, il documento allegato, ricostruendo una disciplina speciale per i servizi di architettura e ingegneria (ed altri servizi tecnici), con un "capo" specifico che possa costituire un riferimento chiaro per gli operatori del settore.





Corre l'obbligo di comunicarVi che il Governo non ci ha ancora trasmesso una bozza ufficiale del decreto su cui sta lavorando; pertanto il Gruppo di Lavoro ha dovuto incardinare gli articoli proposti nella bozza, datata 27 gennaio 2016, rilevata dal web. Ovviamente, qualora venisse accolta, la proposta dovrà essere adeguata, con la numerazione degli articoli, alla bozza di decreto redatta dal Governo.

In particolare, la disciplina speciale proposta è finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi, dei quali si elencano appresso i più rilevanti:

- a) l'accorpamento delle fasce per l'affidamento SAI: - fino a 40.000 euro, affidamento diretto; - fino alla soglia comunitaria (209.000 euro), procedura negoziata con invito ad almeno dieci OO.EE.; - per importi stimati superiori, procedura aperta;
- b) l'obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare i nostri corrispettivi da porre a base di gara con il DM 143 ed eventuali successive modifiche, anche per l'appalto integrato;
- c) il rilancio del concorso, con l'incarico delle fasi successive al vincitore (che può acquisire i requisiti per la redazione della fasi successive della progettazione, anche dopo la procedura concorsuale, costituendo un raggruppamento di professionisti). Ciò al fine di scongiurare il rischio che le amministrazioni continuino a bandire concorsi, magari a fini propagandistici, che raramente si concretizzano con la realizzazione di opere in linea con il progetto vincitore;
- d) lo stralcio dell'argomento dei requisiti, che non possono essere analoghi a quelli adottati per erogatori di altri servizi, rinviando l'argomento in sede di redazione delle Linee Guida ANAC (che sostituiranno il vecchio regolamento). Ciò nella consapevolezza che, per il professionista, vada rilanciata una qualificazione da relazionare alla regolare iscrizione all'Ordine (in regola con la formazione permanente) e al curriculum vitae (senza limitazioni temporali) e vadano superati, o ridotti al minimo, quei requisiti tecnico-organizzativi che hanno progressivamente chiuso il mercato dei LLPP ai giovani e a tutti i professionisti che non siano titolari di strutture con un notevole numero di dipendenti e con grossi fatturati;
- e) la ridefinizione dei ruoli dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori pubblici, assegnando prioritariamente ai primi i compiti istituzionali di verifica e controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere (riconoscendo per tali attività gli incentivi del 2%) ed ai secondi la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo delle opere;



- f) viene chiaramente indicato l'obbligo per i concessionari di esternalizzare i Servizi di Architettura e Ingegneria e degli altri Servizi Tecnici per una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo, con la conseguente riduzione dei servizi da affidare in house ad un'aliquota non superiore al venti per cento; ciò in linea con le previsioni della legge delega;
- g) viene rinviata di 18 mesi l'adozione del BIM, subordinando tale termine all'effettiva attuazione dei processi di informatizzazione della P.A., al fine di consentire un avvio più graduale e meno traumatico del sistema.

Il documento allegato sarà oggetto di confronto con il tavolo tematico della Conferenza degli Ordini, già convocato per il prossimo Mercoledì 2 marzo, nella consapevolezza che il decreto varato dal Governo, potrà essere perfezionato in occasione del passaggio nelle commissioni tematiche dei due rami del Parlamento.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)*

Allegato: Documento nuovo codice contratti incardinato sulla bozza del 27 gennaio 2016



**Contributo e proposte
della Rete delle Professioni Tecniche
in merito alla consultazione in materia di
riforma degli appalti e delle concessioni.**

Roma, 23 febbraio 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sommario

Premessa e nota metodologica	3
Articolato	4

Premessa e nota metodologica

La Rete Professioni Tecniche, dopo aver fornito le risposte durante la consultazione on line, aperta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, conclusasi lo scorso 31 gennaio, e dopo aver partecipato, alla fase 2 della consultazione, avvenuta in data 17 febbraio 2016, in Via della Mercede n.10, ha predisposto una bozza di articolato relativo ai **“servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”**, avendo appreso, durante la consultazione, della mancanza di tale sezione nella proposta di Codice in elaborazione.

La metodologia utilizzata per la redazione del contributo è stata quella di trattare, per quanto è stato possibile in relazione ai tempi, gli aspetti rilevanti per i professionisti dell’area tecnica e scientifica, proponendo un articolato coerente con i principi riportati nella direttiva comunitaria e nella legge delega.

La RPT ritiene molto importante differenziare, da tutti gli altri, i Servizi di Architettura e Ingegneria, in quanto hanno una loro specificità per la qualificazione, per i requisiti e per gli stessi riferimenti comunitari.

Le modifiche proposte sono incardinate nel testo della bozza del Codice del 27 Gennaio, acquisita dal Web. In particolare, il Capo III appreso proposto, ricomprende per contiguità tematica i contenuti dell’art.85 della bozza e sostituisce l’analogo Capo III “Concorsi” del testo del suddetta bozza (dall’art.127 all’art.131), che viene così ridefinito: “Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria”. Tale Capo III, tratta in modo organico la disciplina speciale di tali Servizi e comprende anche una sezione specifica per i concorsi.

Fiduciosi di un favorevole accoglimento di quanto proposto, si conferma la disponibilità a fornire ulteriori contributi della Rete Professioni Tecniche.

Articolato

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

SEZIONE IV

Aggiudicazione dell'appalto

Art. 109 *criteri di aggiudicazione dell'appalto* (ex art. 67 dir. 24; lett. p), ff), gg), 00), ccc), ddd), ffi), ggg) delega; artt. 81, 82, 83 d.lgs. 163/2006).

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale c scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 26, comma 2 del presente decreto;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e **altri servizi tecnici**;

CAPO III

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA ED AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI

SEZIONE I

Progettazione interna ed esterna e relative procedure di affidamento-requisiti

Art.127 *progettazione interna ed esterna- procedure di affidamento e requisiti* (ex artt. 90, 91, 92 del D.Lgs. 163/2006- (legge delega: Lett. ii, oo, rr))

1. Le prestazioni relative alla predisposizione del piano/progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori, nonché

alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti dai comuni, dai rispettivi consorzi e unioni, dalle comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dai consorzi, dagli enti di industrializzazione e dagli enti di bonifica;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo di riferimento, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h);
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

2. Con le linee guida saranno definiti i requisiti essenziali che devono possedere le società di cui al comma 1 lett e) ed f)

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti

professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante.

4. Con le linee guida, saranno definiti i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le linee guida assicurano la presenza anche di giovani professionisti iscritti all'albo nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico, deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. Sono nulli i requisiti di partecipazione non espressamente previsti dalla legge. Il responsabile anticorruzione della Stazione appaltante provvede ad emettere provvedimento di specifico annullamento dei requisiti illegittimi. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi di cui alcuni riservati ad iscritti ad Albi di Ordini e Collegi, deve sempre essere richiesto nell'ambito del Bando di gara, che sia data indicazione del responsabile di quella parte del servizio e che lo stesso deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio fosse messo in gara separatamente.

6. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di

incarichi di progettazione, con riferimento a quanto previsto [dall'articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

7. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e c) sono affidati secondo le modalità di cui al Titolo II del presente decreto.

8. gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.10, comma 1 lettere b) e c) sono affidati dal RUP, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 77 comma 6, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito ad almeno dieci candidati se sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Qualora sia ammessa, in via residuale, l'applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP applica le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art.111, in armonia con gli orientamenti comunitari.

9. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico.

10. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza - sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-

artistico, conservativo, nonché tecnologico - gli enti aggiudicatori utilizzano la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee.

11. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso, occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

12. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui all'articolo 10, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

13. È vietato l'affidamento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

14. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i

servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

16. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, modifica e aggiorna, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 così come determinate ed individuate dal DM 143 del 31 ottobre 2013. I corrispettivi, come sopra determinati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento anche nel caso dei cosiddetti appalti cui al presente capo non i integrati.

17. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le linee guida. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'art.58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dalle linee guida.

18. i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota non inferiore all'80 per cento dell'importo dei contratti di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all'art.127 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h); la rimanente quota del 20% può essere affidata a società in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

Art. 128– livelli di progettazione – incentivi pubblici dipendenti (lett. 00), rr) legge delega; art. 93 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei seguenti tre livelli: piano/progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

I tre livelli suddetti della progettazione sono finalizzati ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;
 - d) un limitato consumo del suolo;
 - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;
 - f) l'efficientamento energetico;
 - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
 - h) la compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica/idraulica;
 - i) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
2. Con le linee guida, saranno stabiliti i requisiti ed i contenuti minimi dei progetti nelle tre fasi di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono approvate le linee guida sui contenuti minimi della progettazione degli interventi in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, provvede a indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 nonché gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e dovrà consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

6. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal responsabile del procedimento e, ove presente, dal progetto di fattibilità e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

7. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

9. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 8, le amministrazioni pubbliche destinano le risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara, agli incentivi da riconoscere ai dipendenti pubblici, esclusivamente per le attività svolte nell'ambito della programmazione della spesa e di controllo dell'intero ciclo dell'esecuzione dei lavori.

10. Le Stazioni appaltanti redigono un regolamento per la ripartizione di tale incentivo, tra il responsabile del procedimento e i soggetti che hanno svolto le attività di cui al comma 9, prevedendo anche un'aliquota non superiore al venti per cento, da riservare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata anche per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici

di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore delle opere pubbliche previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

11. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare, con proprio provvedimento, criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.

12. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere, nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 129 - Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art. 112 D.Lgs.163/2006– lett rr legge delega) – art.47 DPR 207/2010.

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dalle linee guida, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.128 (già [articolo 93](#) D.Lgs.163/2006, commi 1 e 2), e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, la verifica del progetto definitivo redatto a cura della stazione appaltante ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica del progetto redatto dall'offerente ha luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dalle linee guida, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, accerta la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al "piano/progetto di fattibilità tecnica ed economica". Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

5. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nelle linee guida. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico, per intero, dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

6. Con le linee guida, saranno stabilite le procedure per la verifica dei progetti in relazione ai tre livelli di cui al precedente art.128, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti con le linee guida.

SEZIONE II

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E CONCORSI DI IDEE

Art.130 – Concorsi di progettazione (art. 78, direttiva 24; dall'art. 99 all'art.108 del D.lgs. 163/2006; Lett. oo Legge Delega)

1. La presente sezione si applica:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Le procedure che le amministrazioni aggiudicatrici adottano variano in relazione al superamento o meno delle soglie comunitarie di cui all'art.10.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Le norme della presente sezione non si applicano:

a) ai concorsi di progettazione indetti nel caso di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, appalti aggiudicati in base a norme internazionali e contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni;

b) ai concorsi indetti nel caso di appalti pubblici e servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE;

c) ai concorsi di progettazione di servizi nei settori speciali (art.....);

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di uno "piano/progetto di fattibilità tecnico-economica", salvo nei casi di concorso in due fasi. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. Le modalità di calcolo del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dalle linee guida.

6. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Il relativo corrispettivo deve essere stabilito nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme in vigore per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art.127 (rif. art.90 D.Lgs.163/2006), indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 130 bis - Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione; bandi ed avvisi (artt. 101 e 102 D. Lgs. 163/2006; art. 66, direttiva 2004/18; art. 80 Dir. 24; lett oo) legge delega)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, i soggetti di cui all'art.127 (ex art.90 del D.Lgs.163/2006) comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h).

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 77, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno indetto un concorso di progettazione, inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 91 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

5. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte I, rispettivamente alle lettere E e F, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione e sono pubblicati secondo quanto previsto dall'art. 91 e dall'art. 92.

Art. 130 ter) - Composizione, decisioni della commissione giudicatrice e selezione dei concorrenti (Art. 105.106.107 D. Lgs. 163/2006; art.81 dir. 24; lettera hh) legge delega)

1. La commissione giudicatrice è nominata ed è resa nota contestualmente alla pubblicazione del bando, al fine di scongiurare il rischio che eventuali incompatibilità dei giurati con i partecipanti vengano rilevate dopo la conclusione della fase anonima e del giudizio della stessa commissione.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

In particolare, la commissione:

- a) verifica le eventuali condizioni di incompatibilità dei giurati con i partecipanti;
- b) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
- c) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
- d) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
- e) assume le decisioni anche a maggioranza;
- f) redige i verbali delle singole riunioni;
- g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
- h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

Art.131 - Concorso di idee in unico o doppio grado (art 108; art. 109; art.110 D.LGS 163/2006)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme in vigore per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art.127, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) (ex art.90 del D.Lgs.163/2006), indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
6. In alternativa, la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, può porre le idee premiate a base di un concorso di progettazione o di una procedura di appalto di servizi di progettazione. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del "piano di fattibilità tecnico-economica" (già progetto preliminare), si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi.

Art.131 bis – Concorsi di idee e di progettazione di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (art.110 D.LGS 163/2006)

1. I concorsi di progettazione ed i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 77 comma 6;

Le linee guida detteranno le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Inoltre, la Rete delle professioni Tecniche propone le seguenti modifiche, evidenziate con colore rosso, negli stralci degli articoli appresso riportati, che fanno riferimento alla numerazione di cui alla bozza del 27 gennaio, acquisita dal web:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione (solo comma 1)

(Art. 1 dir. 24; Art. I dir. 25; art. 13 dir. 24; Art. 1 dir. 23;

(Art. 23 dir. 24; Art. 41 dir. 25; Art. 27 dir. 23)

(Art. 1, d.lgs. n. 163 del 2006)

1. Il presente decreto disciplina le procedure per gli appalti pubblici, aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, **ivi inclusi quelli di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici**, i concorsi pubblici di progettazione e le concessioni, indetti da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori.

Art. 2 – definizioni; rispetto al testo del 27 gennaio, si propone la modifica delle lettere seguenti (modifiche in rosso):

ddd) «**procedure di affidamento**» e «**affidamento**»: l'affidamento di lavori, forniture e servizi, **inclusi i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici**, mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento mediante concorsi di progettazione e concorsi di idee;

gg) «**opera**», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, **sia di quelle di difesa e di presidio ambientale, agronomico e forestale, paesaggistico e di ingegneria naturalistica**.

oo) «**concorsi di progettazione**», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti - **soprattutto nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, della pianificazione territoriale, urbanistica, forestale, paesaggistica, naturalistica, del verde urbano, del paesaggio forestale o agronomico o dell'elaborazione di dati** - un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi;

e di aggiungere la definizione seguente:

eee) «**Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici**»: la prestazione di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata. Ai fini del presente codice, per professioni tecniche regolamentate s'intendono, le professioni regolamentate di cui all'art 3, § 1, lett a) della Direttiva 2005/36/CE1, aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura e servizi

¹ La definizione dell'art. 3 è la seguente: «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

tecnici di cui alla lett rrr) del presente codice, fermo restando, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali la disciplina speciale prevista dalle norme europee e statali in tema di contratti pubblici.

ffff) «**Linee guida**»: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 19- Metodologie di programmazione, progettazione e gestione

1. A partire da diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, compatibilmente con l'avanzamento del grado di conoscenza delle metodologie di programmazione, progettazione e gestione, da parte delle Stazioni Appaltanti e degli operatori tutti del mercato dei lavori, forniture e servizi, possono richiedere per le nuove opere e i servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 10 l'uso di metodi e strumenti telematici di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture. **Tali strumenti dovranno utilizzare piattaforme aperte, al fine di non limitare la concorrenza.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il sistema è progressivamente esteso alle nuove opere e ai servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10.

Nessuna modifica viene proposta ai rimanenti commi 2 e 3